

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1881)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI,
GADALETA, MARTINO, BORSARI, MARANGONI, POERIO e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1975

Modifiche ed integrazioni agli articoli 5 e 6 della legge
7 agosto 1973, n. 512, recante norme per il finanziamento
dell'attività agricola

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che il Parlamento ha adottato con l'approvazione della legge 7 agosto 1973, n. 512, non ha tardato a mostrare la sua insufficienza, come la parte comunista ebbe a denunciare nel dibattito che ne ha preceduta l'approvazione. La insufficienza si trasforma in mancanza di qualsiasi serio effetto quando si esamini la parte dei provvedimenti rimasti di competenza statale, quali l'articolo 2 e soprattutto l'articolo 5 della legge citata. La inadeguatezza degli stanziamenti, il ritardato reperimento di mezzi, l'aumento vertiginoso dei tassi di interesse e la ben nota stretta creditizia hanno fatto sì che anche le imprese agricole a cui sono stati concessi i benefici previsti dalla legge, ad oltre un anno e mezzo di distanza, non hanno potuto godere di alcun beneficio.

È ben ferma nei proponenti la convinzione che occorra giungere ad un provvedimento organico di radicale riforma del credito agrario, come una delle condizioni indispensabili per la ripresa della produzione agricola e per la difesa del reddito di chi è dedito alla coltivazione della terra.

Tale provvedimento potrebbe andar lontano nel tempo, mentre le esigenze delle aziende agricole sono immediate.

Di qui la presente proposta di un provvedimento sia pure parziale ma immediato, che prenda in considerazione il credito agevolato a favore di quelle aziende singole o associate i cui prodotti hanno bisogno di un ciclo di stagionatura e di invecchiamento prima di raggiungere il consumo; oppure di quelli che, se immessi sul mercato all'atto del raccolto, sarebbero oggetto di grossolane specu-

lazioni commerciali. È il caso, per esempio, di alcuni tipi di formaggio, di vini da pasto o tipici, dei cereali, eccetera.

Per mettere i produttori agricoli in condizione effettiva di poter aderire al credito agevolato e perchè il potere pubblico possa agire con maggiore aderenza alle varie realtà, viene proposto che la concessione di tali crediti venga effettuata attraverso le Regioni, le quali con loro provvedimenti stabiliranno l'entità, la durata del prestito per singolo prodotto, nonchè l'eventuale impegno per garanzie sussidiarie.

L'ammontare del prestito, può essere pari al valore del prodotto, poichè è dal valore intero del prodotto stesso che il produttore ricava la remunerazione del proprio lavoro nonchè dei capitali investiti, così come la sua durata, la quale è prevista in un arco che va da sei mesi a tre anni, si adatterà

con provvedimento regionale alla realtà delle singole produzioni.

Il concorso delle Regioni al pagamento degli interessi si prevede che sia pari alla differenza fra il 4 per cento annuo, che resta a carico dei richiedenti, e quello effettivamente dovuto agli istituti di credito, comprensivo quindi degli interessi e di ogni altro onere bancario.

La spesa prevista in 150 miliardi, divisa nei tre esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, non appare eccessiva, se si considerano i tassi attualmente in vigore. Considerato poi che la durata del prestito può superare l'anno, i 150 miliardi previsti risultano certamente insufficienti rispetto alle esigenze reali.

I proponenti, convinti della obiettività delle argomentazioni addotte e coscienti della urgenza di un tale provvedimento, si affidano all'indubbia sensibilità dei colleghi per un rapido varo del medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I primi quattro commi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scopo di assicurare ai coltivatori diretti, singoli o associati in associazioni di produttori, in cooperative e loro consorzi per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la liquidità necessaria all'esercizio dell'impresa, le Regioni possono concedere in loro favore un concorso negli interessi sui prestiti contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, nella misura e con le modalità previste dai successivi commi.

Il prestito può essere concesso per un importo massimo pari al totale del valore

medio di mercato del prodotto per il quale è stato chiesto, e la sua durata varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni a far tempo dall'annata agraria 1974.

Le Regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, stabiliranno la durata del prestito in relazione al singolo prodotto e l'eventuale concessione di garanzie sussidiarie.

Il concorso nel pagamento degli interessi da parte delle Regioni sarà ragguagliato alla differenza tra il 4 per cento annuo, che resta a carico del richiedente, e quello fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, maggiorato degli oneri bancari. Il relativo importo sarà versato direttamente dalle Regioni in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri gravanti su ogni operazione.

Ai prestiti, che sono privilegiati dal prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio a breve termine di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le garanzie previste dall'articolo 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione dei concorsi e delle eventuali fideiussioni di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da suddividersi in ragione di 50 miliardi all'anno sugli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 del bilancio dello Stato.

Tale somma sarà annualmente ripartita tra le Regioni dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenuto conto del valore delle produzioni sottoposte a conservazione nelle singole Regioni e della durata dei prestiti di cui ai precedenti commi ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1973, n. 512, dopo le parole « anni finanziari 1973, 1974 e 1975 » sono aggiunte le parole « 1976 e 1977 ».